

Art. 2 Fondo nazionale per la montagna.

Il Cipe ha approvato, con delibera 16 ottobre 1997, i criteri e il piano di riparto tra le Regioni del Fondo nazionale per l'anno 1997 per un importo pari a 150 miliardi di lire.

Il Comitato tecnico interministeriale per la montagna (CTIM) il 26 maggio 1998 ha approvato i criteri di riparto del 100 miliardi relativi al Fondo nazionale per la montagna 1998.

Il Comitato tecnico della Conferenza Stato Regioni il 20 luglio 1998 ha dato il suo parere favorevole che è stato confermato nella Conferenza plenaria del 30 luglio 1998. Il Cipe del 5 Agosto ha approvato con delibera tali criteri di riparto.

1.1.2 Articolo 9 - Gestione del patrimonio forestale

L'articolo 9 prevede che il Ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali e le regioni concedano finanziamenti ai Comuni e alle Comunità montane per la realizzazione di interventi nel settore dell'agricoltura ecocompatibile e di interventi di forestazione in attuazione del piano forestale nazionale.

Fino ad ora non sono pervenute al Ministero richieste in tal senso.

Lo scarso interesse riservato dagli operatori può attribuirsi al fatto che, fino ad ora, analoghi interventi hanno potuto trovare un proprio canale di finanziamento attraverso le misure previste dal Regolamento CEE 2080/92; tale soluzione, infatti, oltre a godere di una maggiore disponibilità complessiva di risorse disponibili, offre ai beneficiari l'opportunità di accedere a contributi fino al 75% (aree delimitate ai sensi dell'obiettivo 1) dei costi sostenuti e comporta al tempo stesso un minore aggravio sul bilancio dello Stato concorrendo alla spesa anche la Comunità europea.

Va considerato, altresì, che tali benefici si limitano, però, per alcune misure (es. riforestazione), alle sole superfici ricadenti in aziende agricole o agricole-forestali, escludendo, pertanto dall'aiuto comunitario le aziende forestali e i consorzi forestali che potrebbero, invece, avvalersi dei benefici di cui all'articolo 9 della legge 97/94.

Allo scopo di stimolare lo sviluppo di attività silvoculturali in particolare nei territori montani, il Ministero ha avviato azioni per il sostegno del progetto-proposta denominato "Restauro dei boschi cedui: un'opportunità per l'ambiente e l'occupazione" presentato nello scorso mese di novembre 1997, in occasione di uno specifico Convegno tenutosi a Parma, dalla Federlegno-Arredo e che, nello stesso periodo, ha trovato larga eco e notevole risalto anche presso gli organi di stampa.

Il progetto-proposta, che comporta, in relazione ai modelli imprenditoriali adottati, un costo annuale che potrebbe variare da un minimo di 500 ad un massimo di 1100 miliardi di lire lungo un arco di 10 anni, oltre ai positivi riflessi sul piano ecologico e paesaggistico, prevede

benefici in campo sociale ed economico potendosi stimare incrementi occupazionali compresi fra 30.000 e 60.000 unità, legati alla messa in atto del progetto stesso, con conseguente sviluppo di attività economiche tradizionali connesse all'utilizzo boschivo (esbosco, trasporto, pre-lavorazione, etc.) associato alla nascita di nuove imprese.

E proprio in virtù di questa molteplicità di effetti positivi attesi in campo ecologico, paesaggistico, occupazionale e, più in generale, di valorizzazione delle risorse locali e di rivitalizzazione di attività imprenditoriali, talvolta anche in declino, il progetto-proposta di "restauro dei boschi cedui" presenta molte affinità con i principi e gli obiettivi della legge 31 gennaio 1994, n.97 (Legge sulla montagna).

In particolare, il progetto-proposta rispecchia pienamente i profili individuati all'articolo 1 della legge relativamente agli interventi speciali per la montagna che vengono, poi, approfonditi e meglio specificati nei successivi articoli della legge stessa.

Esso è, inoltre, in linea con gli obiettivi ed i criteri a suo tempo elencati nel piano forestale nazionale e tale requisito può favorire fin d'ora l'attivazione, a sostegno del progetto stesso, dell'articolo 9 della legge n. 97/94 con conseguente attribuzione di finanziamenti a Comuni e Comunità Montane per "interventi di forestazione e di agricoltura eco-compatibili" da parte dei Ministeri per le Politiche agricole (ex-risorse agricole alimentari e forestali) e dell'Ambiente, nonché delle regioni.

Per tali motivi, il Ministero ha ritenuto utile presentare l'iniziativa all'attenzione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica - Comitato Tecnico Interministeriale per la Montagna (CTIM), quale sede tecnica per l'approfondimento delle modalità operative di avvio del progetto-proposta per le quali si richiede una larga intesa fra gli enti locali, le regioni e alcune amministrazioni centrali; parallelamente è stata data diffusione del progetto-proposta alle regioni comunicando l'avvio di iniziative nel senso sopra indicato.

In tale sede, potranno, appunto essere individuate le procedure e definiti gli schemi delle intese orientate a realizzare l'impegno fra i vari soggetti, sia pubblici, sia privati, che a diverso titolo e in misura diversa sono interessati alla realizzazione del progetto, in modo da poter definire ed avviare un percorso programmato dell'attuazione dello stesso, dando eventualmente priorità alle regioni dove le emergenze ambientali e occupazionali si manifestano con maggiore intensità.

Allo scopo sembra possibile utilizzare più di uno fra gli strumenti messi a disposizione dalla legge n.662/96 (intesa istituzionale di programma, accordo di programma quadro, etc.)

Potranno, inoltre, essere individuate e pianificate le esigenze finanziarie, anche nella prospettiva auspicabile di un rifinanziamento della legge sulla montagna orientato alle finalità del progetto-proposta nonché di adeguati stanziamenti a favore del fondo nazionale per la montagna utilizzabili, per gli stessi scopi, dalle regioni.

La prospettiva di specifici stanziamenti, resi eventualmente disponibili anche da amministrazioni diverse (es. Ministero dell'ambiente, Ministero del lavoro, Ministero dell'industria, etc.) oltre a stimolare un maggiore interesse delle regioni e degli enti locali all'adesione ad un ampio programma di sviluppo territoriale, creerebbe i presupposti per un possibile concorso comunitario all'iniziativa.

In tal senso, il Ministero delle politiche agricole avrà cura di ricercare, fra l'altro, gli eventuali accordi, su fronte comunitario, atti a sostenere ed inserire il progetto-proposta nel quadro degli interventi dei fondi strutturali, con una particolare attenzione alle prospettive che potranno aprirsi con l'Agenda 2000.

1.1.3 Articolo 15 - Tutela dei prodotti tipici

Il disposto dell'art.15 della legge 97/94 prevede, per i prodotti riconosciuti a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (CEE) n.2081/92, la possibilità di avvalersi, qualora provengano da aree montane, della menzione aggiuntiva "prodotto della montagna italiana".

Potranno, pertanto, avvalersi della citata menzione aggiuntiva, solo le situazioni produttive interessate, rispondenti sia ai requisiti già previsti dalla normativa di settore nazionale e comunitaria, sia ai requisiti di ubicazione territoriale introdotti dall'articolo di legge in questione.

Conseguentemente, allo stato attuale, sussistono le condizioni per l'utilizzo di tale precisazione per il primo gruppo di prodotti recentemente registrati in sede comunitaria con i regolamenti (CEE) n. 1107/96 e n.1263/96.

Per dare attuazione all'articolo 15, alla fine del primo semestre 1998 il Ministero ha potuto emanare il decreto istitutivo dell'Albo dei prodotti della montagna italiana, di imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

1.1.4 Artt. 20 e 21 - Scuola dell'obbligo

L'Amministrazione della Pubblica Istruzione ha continuato, anche nell'anno scolastico 1997/98, la sua azione sul piano culturale, tecnico e amministrativo tendente alla presenza ed al miglioramento dell'offerta formativa della scuola e dei corsi per adulti in montagna, con particolare riferimento alla Scuola di base.

Circa l'attuazione dell'art. 20, non si è ancora addivenuti alla stesura formale di accordi di programma e intese nazionali, stante il nuovo ruolo delle Regioni nella materia in esame. Risulta, peraltro, che questi accordi si sono, talvolta, sviluppati in sede provinciale, sostenuti anche dall'intervento dell'U.N.C.E.M.

Quanto all'art. 21, si deve riconoscere che lo sviluppo degli Istituti Comprensivi in montagna, negli ultimi due anni scolastici, è stato davvero notevole: 216 Istituti Comprensivi funzionanti nell'anno scolastico 1996/97, 380 Istituti Comprensivi funzionanti nell'anno scolastico 1997/98.

Va, comunque, rilevato che la tendenza di quest'ultimo anno, e per il futuro, non è tanto di diffondere ancor più il modello "Istituto Comprensivo" quanto di sperimentare forme nuove di aggregazione tra scuole in area montana che anticipino il riordino dei cicli scolastici attualmente all'esame del Parlamento.

In pratica, si tratta di ipotizzare un Istituto che accolga alunni dai 5 ai 16 anni, secondo una scansione interna non ancora articolata.

In questa fase, il Ministero della Pubblica Istruzione ritiene che debba essere riservata un'attenzione particolare non solo a tutti gli Istituti Comprensivi ed alle nuove sperimentazioni, ma soprattutto, alle stesse realtà e prospettive nelle aree montane.

Tutte le verifiche e le visite ispettive, effettuate anche dai N.O.R. (Nuclei Operativi Regionali costituiti presso le Sovrintendenze Scolastiche), negli Istituti Comprensivi funzionanti sul territorio nazionale, hanno segnalato risultati positivi sul piano dell'insegnamento-apprendimento, dei rapporti con il territorio e della integrazione tra scuola materna, scuola elementare e scuola media.

I punti di debolezza talvolta esistenti si riferiscono alla figura del Dirigente Scolastico che è ancora ritagliata su modelli passati e stenta ad acquistare la nuova dimensione di "leadership" della scuola base e della scuola degli adulti.

Peraltro, il D. L.vo 112/1998 prevede, ora, che l'educazione degli adulti sia gestita dai comuni. Questo fatto spinge ancora di più la scuola alla collaborazione con l'Ente locale, attraverso corsi d'istruzione per adulti, che si concludono con esami e titolo di studio, nei quali è preponderante la responsabilità delle scuole ed iniziative di educazione permanente per gli adulti, nelle quali il protagonismo è dei comuni ai quali la scuola, attraverso tutte le sue risorse, non farà mancare la propria collaborazione.

Sintesi dei due aspetti dell'educazione degli adulti è il "Centro Territoriale Permanente per l'Istruzione e l'Educazione in età adulta di cui all'O.M. 456/1997.

1.2.1 QUADRO SINOTTICO DELLE INIZIATIVE REGIONALI PER LA MONTAGNA

REGIONE	ORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE	LEGGE 142/90 Art. 61 - Riordino delle Comunità Montane	LEGGE 97/94 Art. 2 - Istituzione del Fondo regionale per la montagna	ALTRI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI
ABRUZZO	Settore Enti Locali Servizio Aggregazioni Sovracomunali - Ufficio Comunità Montane	L.R. 92/94 e successive modifiche; L.R. 141/95 - 142/95 - 101/96.	L.R. 134/95 e successive modifiche; L.R. 95/96; L.R. 27/98.	• L.R. 36/96 in attuazione art. 7 della L. 97/94; • L.R. 95/96 - art. 2 bis in attuazione art. 11 L. 97/94; • L.R. 106/94 in attuazione art. 17 L. 97/94; • L.R. 134/95 per attivazione sportello del cittadino da parte delle C.M. (art. 24 L. 97/94); • L.R. 101/96 art. 8 "Consulta Regionale per la Montagna"; • DDL per l'individuazione delle fasce altimetriche del territorio in attuazione art. 4 L. 97/94; • DDL Regionale avente per oggetto: "Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale" in attuazione art. 3 L. 142/90; • DGR 2975 del 7/8/96 in attuazione art. 9 L. 97/94; • DGR n. 4419 del 14/9/95 attuazione art. 23 L. 97/94; • Delibera Consiliare 57/22 del 15/4/97 Decreto Interministeriale per la riorganizzazione della rete scolastica in attuazione degli artt. 20 e 21.
BASILICATA	Presidenza Settore Autonomie Locali	L.R. 9/93	Costituito con legge di bilancio 1995	• L.R. 23/97 - Norme per la tutela e lo sviluppo delle zone montane; • D.G.R. n. 724 del 10/3/1998 - Direttiva di attuazione e ripartizione dei fondi alle Comunità Montane a norma degli artt. 17 e 18 della L.R. 23/97; • D.G.R. n. 817 del 16/3/1998 - Costituzione del "Comitato di coordinamento e monitoraggio" a norma dell'art. 15 della L.R. 23/97.

CALABRIA	Presidenza - Area Funzionale A/5	PDL del 12/5/98	Costituito con legge di bilancio '96 già approvata	In preparazione DDL settoriali per la montagna.
CAMPANIA	Settore Rapporti con Province, Comuni, C. M.	L.R. 31/94; DDL di modifica	DDL del 17.6.96	• L.R. 11/96 attuazione artt. 7-9 L. 97/94; • L.R. 8/96 attuazione art. 8 L. 97/94.
EMILIA-ROMAGNA	Direzione generale Programmazione e pianificazione urbanistica Servizio Programmazione economico - territoriale	L.R. 1/93 e successive modifiche; L.R. 19 luglio 1997 n. 22	L.R. 19 luglio 1997 n. 22 artt. 44-47	• L.R. 15/97 norme per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura; • DGR n.609 del 28.2.95 attuazione art. 23 L. 97/94; • Programma di informatizzazione della montagna; • PDL per la difesa del suolo- norme di adozione; • PDL relativo agli Enti di Bonifica.
FRIULI-VENEZIA GIULIA	Presidenza - Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna	DDL in preparazione	L.R. 10/97 art. 4.	In preparazione un DDL di recepimento della L. 97/94 e di riordino delle CM; • L.R. 3/96 in attuazione art. 3 L. 97/94; • DGR 18/4/96 in attuazione art. 16 L. 97/94.
LAZIO	Ass.to Rapporti istituzionali Settore Aggregazioni sovra- comunali Uff. Comunità montane	DDL	L.R. 15/98	DDL per le deleghe
LIGURIA	Dipartimento Agricoltura, Parchi e Foreste Servizio Politiche Agricole Forestali e della Montagna	L.R. 20/96	L. 13 agosto 1997 n. 33	• D.G.R. n. 2151 del 12/6/97 in attuazione art. 16 L. 97/94; • Deliberazione di Consiglio Regionale n. 75 del 6/8/96 in applicazione dell'art. 23 della L. 97/94.
LOMBARDIA	Giunta Regionale Direzione Enti Locali	L.R. 13/93 e successive modifiche (L.R. 10/96)	L.R. 13/93 (art. 25); L.R. 1/97.	• L.R. 24/12/97 n. 47 - Finanziamenti dei programmi di sviluppo delle C.M.; • L.C.R. n. 118 del 22/4/98 "Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della L. 97/94"; • D.G.R. 23/12/97 n. VI/3382 in attuazione dell'art. 19, 1° comma della L. 97/94; • PDL n. 451 del 13/02/98 ordinamento delle Comunità Montane; • Circolare n. 25 del 21/4/98 "Erogazione dei contributi regionali per l'attuazione dei sistemi informativi comunali per l'anno 1998".

MARCHE	Ass.to Politiche del lavoro- formazione professionale- demanio-patrimonio- programmazione e bilancio	L.R. 12/95	L.R. 35/97	• L.R. 35/97 "Provvedimenti per lo sviluppo economico e la tutela e valorizzazione del territorio montano".
MOLISE	Ass.to Sanità-sicurezza sociale-personale-riforme istituzionali-bilancio- finanze-patrimonio- attuazione L. 142/90- rapporti con il Consiglio regionale Settore Amministrazione locale		PDL	• PDL "Provvedimenti per la salvaguardia e la tutela e lo sviluppo dei territori montani"; • Progetto Banca dati regionale della popolazione (art. 24 L. 97/94).
PIEMONTE	Ass.to Economia montana e foreste	L.R. 28/92 e successive modifiche (L.R. 29/92)	L.R. 72/95 (art. 2) e successive modifiche (L.R. 58/96)	• L.R. 72/95 "Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socioeconomico delle zone montane e ..."; • DGR n. 13-8562 "Criteri ed ambiti applicativi della L.R. 72/95. Concessione di contributi ..."; • DGR n. 12-8561 "Modalità di applicazione ... sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale... programma pluriennale delle CM"; • DGR n. 161-8068 del 16/4/96 "...sistema informativo ...sportelli per il cittadino presso le CM...."; • DGR. n. 176-5706 attuazione art. 16 L. 97/94.
PUGLIA	Ass.to Agricoltura Ass.to Enti Locali	dati non pervenuti	dati non pervenuti	
SARDEGNA	Ass.to Enti locali-finanze- urbanistica Sett. Comuni, province, comunità montane, polizia locale	DDL del 12.2.96		
SICILIA	Presidenza			Nota n. 4589 dell'1.4.96 al Presidente del Consiglio - Istanza di disaccordo sull'esclusione all'art. 25 L. 97/94 delle regioni a statuto speciale dal Fondo nazionale.

TOSCANA	Ass.to Bilancio, finanze, programmazione, credito	L.R. 39/92 e successive modifiche (L.R. 103/93- L.R. 52/95-L.R. 53/95 - L.R. 92/96)	L. 95/96	• L. 95/96 "Disciplina per gli interventi per lo sviluppo in montagna"; • Istituzione Progetto "Obiettivo montagna".
UMBRIA	Ass.to Agricoltura e foreste	DDL all'esame del Consiglio Regionale	L.R. 40/95 (art. 17)	• L.R. 40/95 "Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche di montagna e per la tutela e la valorizzazione del territorio rurale"; • Censimento degli enti montani presenti nella Regione; • In preparazione Programma stralcio attuativo 1996/7.
VALLE D'AOSTA	Presidenza	L.R. 16/94		• Deliberazione n. 6016/95 "Individuazione dei Comuni e delle zone montane ai fini di agevolazioni per piccoli imprenditori - art.16 della L. 97/94".
VENETO	Dipartimento per le foreste e l'economia montana	L.R. 19/92 e successive modifiche (L.R. 51/93); L.R. 3/98	L.R. 3/98 art. 18	• L. 26/96 di attuazione dell'art. 3 L. 97/94; • In preparazione DDL per i criteri di riparto del Fondo; • DGR 5655 del 10/12/96 in attuazione art. 16 L. 97/94.
PROVINCE AUTONOME				
BOLZANO	Ripartizione Foreste Ufficio economia montana			I provvedimenti a favore della montagna sono attivi fin dal recepimento in toto (con legge regionale del 1956) della normativa nazionale (L. 991/52 - arricchita nel tempo anche dalla normativa comunitaria - Reg. 2078/92)
TRENTO	Presidenza Progetto Montagna			• DGP n. 9646/94 che istituisce, nell'ambito del Programma provinciale di sviluppo, un Progetto strategico "Montagna" (tutti i comuni della provincia sono montani); • L.P. n.14/92 "Interventi a favore dell'agricoltura di montagna"; e modifiche LP n. 6/96.

1.2.2 Regione Piemonte (Assessorato Economia Montana e Foreste)

Per la Regione Piemonte la montagna riveste una importanza strategica dal punto di vista socioeconomico e culturale: con 1.313.000 ettari di superficie rappresenta circa il 52% della superficie totale regionale mentre per quanto riguarda la popolazione solo il 15% degli abitanti (660.000 ca..) risiede in territorio montano. I comuni montani sono 531 rispetto ai 1209 comuni regionali e fanno parte di 46 comunità montane.

Da un punto di vista istituzionale la Regione Piemonte nel 1995 ha istituito un assessorato dedicato alle materie montagna e foreste riconoscendo la specificità delle problematiche legate ai territori montani ed andando a costituire un centro motore di sviluppo per le iniziative finanziarie nazionali e comunitarie, volte a sostenere la politica economica locale.

Le attività della Regione Piemonte svolte nel 1997 per la tutela e lo sviluppo dei territori montani si orientano in tre filoni principali tra loro connessi:

- ⇒ interventi finanziati con fondi dell'Unione Europea;
- ⇒ interventi statali e regionali;
- ⇒ interventi nel settore forestale e per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

Con il regolamento CEE prima 2052/81 poi modificato dal 2081/93 per gli obiettivi 2 e 5b si sono selezionati 761 comuni piemontesi; di questi 469 con una superficie di 1.220.307 ettari sono comuni montani. L'obiettivo 2 riguarda interventi per la "riconversione economica delle zone industriali in declino" ed è localizzato in tutta la provincia di Torino ed è in parte del Verbano Cusio Ossola; l'obiettivo 5b è finalizzato alla "diversificazione delle zone rurali vulnerabili" e si attua in 388 comuni (di cui 298 montani) di tutte le province piemontesi tranne in quelle di Novara e Torino.

Il 93% della superficie montana e l'85% della popolazione residente in comuni montani beneficia degli interventi previsti per gli Obiettivi 2 e 5b del Reg. CEE 2081/93.

In questo quadro si inseriscono le iniziative comunitarie tra cui Interreg per la cooperazione transfrontaliera ed il completamento delle reti energetiche e Leader per rendere più dinamico lo sviluppo rurale. L'iniziativa Interreg è suddivisa in Interreg Italia-Francia ed Interreg Italia - Svizzera, e poiché le aree di frontiera sono tutte montane, essa costituisce una buona occasione di sviluppo per territori che, come più volte ribadito dall'Unione Europea, tendono ad avere uno sviluppo economico "periferico".

L'iniziativa Leader interessa i comuni selezionati ai sensi dell'obiettivo 5b ed è quindi localizzata per lo più in montagna.

Per quanto riguarda la spesa programmata con l'obiettivo n. 2 per il periodo 1994-96, l'obiettivo 5b, Leader II ed Interreg II per il 1994-99, questa prevede l'attivazione di investimenti per 1.017.000.000 ECU (circa 2.000 miliardi di lire) dei quali circa il 40% (416 milioni di ECU) di contributo pubblico.

Non meno importante è l'obiettivo 5a che finanzia interventi in campo agricolo su tutto il territorio regionale; tra le azioni finanziate vi è l'indennità compensativa corrisposta agli agricoltori che vivono e risiedono abitualmente in montagna. Il periodo di attuazione del Regolamento è 1994-1999 e si prevede mediamente circa 11-12 miliardi all'anno.

In definitiva si può affermare che gli interventi dell'Unione Europea e la montagna piemontese sono strettamente collegati e rappresentano sicuramente, da un punto di vista quantitativo, la voce di intervento più importante.

Nel 1994 la Legge 97/94 ha per la prima volta - attraverso l'istituzione del Fondo nazionale per la Montagna - consentito di attivare una importante linea di finanziamento dedicato allo sviluppo dell'economia montana.

Nel 1995 la Regione Piemonte ha con propria legge n. 72 recepito la legge 97/94 ed istituito il Fondo regionale per la montagna, dedicandovi il 20% delle entrate accertate dalla sovrattassa regionale sul gas metano.

Le risorse regionali in questo settore ammontano a circa 30 miliardi all'anno, in aggiunta a quelle derivanti dal riparto del Fondo nazionale per la Montagna.

Per quanto riguarda le foreste la superficie forestale complessiva della Regione Piemonte ammonta a 663.033 ettari di cui gran parte in montagna.

Tutto ciò premesso nel 1997 la Regione Piemonte attraverso l'Assessorato Economia Montana e Foreste ha impegnato complessivamente fondi regionali, statali e comunitari, destinati prevalentemente alla montagna, per circa 207,8 miliardi di Lire, con un investimento stimato in circa 300.000 lire per abitante.

Tali risorse finanziarie sono state così suddivise:

- ⇒ regolamenti e iniziative comunitarie Lire 113.5 miliardi (54%);
- ⇒ interventi a favore delle Comunità montane, previsti con leggi statali e regionali, Lire 69,4 miliardi (33%);
- ⇒ interventi nel settore forestale e per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi Lire 24,9 (13%).

REGOLAMENTI ED INIZIATIVE COMUNITARIE

REGOLAMENTO CEE 2081/93, OB. 5B

Il DocUP (Documento Unico di Programmazione) è stato approvato dalla Commissione Europea in data 03.04.1995 questo comprende 7 Sottoprogramma a loro volta suddivisi in 29 Misure.

Nel periodo di attuazione del DocUP (1994-99) si programma di attivare investimenti per un complessivo di 438 milioni di ECU (ossia circa 836 miliardi di Lire) di cui circa 186 milioni di ECU come contributo pubblico e 252 milioni di ECU come quota di cofinanziamento per i privati.

Nel corso del 1997 sono state impegnate risorse per 73.709.000.000 per i seguenti interventi:

- *adeguamento e diversificazione del settore agricolo e selvicolturale;*
- *difesa del territorio e tutela spazi rurali;*
- *sviluppo tessuto produttivo;*
- *potenziamento attività turistica;*
- *infrastrutture e servizi di supporto alla produzione.*

PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER II

La Commissione europea ha approvato con Decisione n. C(96)1166/2 del 8 maggio 1996 il programma LEADER II regionale a favore delle zone comprese nell'obiettivo 5b.

Il documento contiene la descrizione degli interventi ammessi al finanziamento, suddivisi per misure ed azioni nonché le schede finanziarie per misura e per fondo. Per il periodo di programmazione (fino al 1999) si prevede l'attivazione di circa 48,8 milioni di ECU (circa 93 miliardi di Lire) dei quali 25 milioni di ECU come quota pubblica e 23,8 milioni di ECU come cofinanziamento a carico di privati.

I Gruppi di Azione Locale (GAL), imprese a partecipazione mista pubblico-privata, beneficeranno della maggior parte delle risorse finalizzate a realizzare progetti integrati di sviluppo del territorio, secondo un'ottica multisettoriale.

Nel 1997 sono state approvati i progetti predisposti dai G.A.L. per un impegno complessivo di risorse pari a L. 13.225.000.000.

INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG II ITALIA-FRANCIA

Iniziativa comunitaria per la cooperazione transfrontaliera 94-99.

La Regione Piemonte, di concerto con la Regione Valle d'Aosta e la Liguria, e le rispettive regioni di frontiera francesi, Rhone-Alpes e P.A.C.A., ha notificato alla Commissione Europea il programma operativo plurifondo Interreg Italia-Francia 1994-99 il 30/11/94. Il P.O.P. dopo una serie di modifiche effettuate d'intesa con la DG XVI di Bruxelles, è stato approvato con dec. n. C(96)716 il 3/4/96.

Il programma prevede un investimento complessivo italo-francese di 320,5 miliardi di Lire, con un contributo comunitario di 114 miliardi di Lire, un cofinanziamento pubblico italo-francese di 117 miliardi di Lire ed un intervento dei beneficiari pari a 89,5 miliardi di Lire.

Per il Piemonte è previsto un investimento complessivo pari a 120 miliardi di Lire, così ripartiti: Unione Europea 42,5 mld; Stato 31,5 mld; Regione 13,5 mld; Privati 32,5 mld.

Per il 1997 si è attivata la seconda fase di investimento con l'impegno di circa 13.325.000.000 miliardi di Lire.

INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG II ITALIA-SVIZZERA

Nel mese di ottobre 1994 è stato notificato alla Commissione Europea il Programma operativo Interreg II Italia - Svizzera. Attualmente dopo una serie di integrazioni e modifiche d'intesa con la DG XVI e con le Regioni interessate dall'Iniziativa (Valle d'Aosta, Lombardia e Provincia di Bolzano), una versione definitiva è stata inviata a Bruxelles nel Maggio 1996.

Il Programma è stato approvato il 18/12/96, e prevede per il Piemonte un investimento complessivo pari a 34,5 miliardi di Lire, così ripartiti: Unione Europea 12,5 mld; Stato 9,5 mld; Regione 4 mld; Privati 8,5 mld.

Il 27/10/97 la Regione Piemonte con D.G.R. n. 94-22893 approva i bandi per la selezione dei progetti ed il 12/11/97 la pubblicazione sul Bollettino della Regione apre ufficialmente i termini per la presentazione delle domande di contributo.

L'iniziativa entrerà nella fase operativa nel 1998, ad oggi sono state impegnate risorse per l'assistenza tecnica per Lire 84.000.000.

REGOLAMENTO CEE 2328/91, ARTICOLI 17,18, E 19. INDENNITA' COMPENSATIVA

L'indennità compensativa applica il regime di aiuti comunitari previsti dal Reg. CEE 2328/91 che sono relativi al miglioramento dell'efficienza della struttura agraria e si propongono, in Piemonte, di garantire una migliore conservazione dell'ambiente naturale, un maggiore inserimento dell'attività agricola e di conseguenza un più efficace mantenimento della popolazione rurale sul territorio montano.

Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento in questione, l'indennità viene concessa agli imprenditori che coltivano almeno 3 ettari di superficie agricola utilizzata, si impegnano a proseguire l'attività agricola per almeno un quinquennio e non percepiscono pensione di anzianità. Il beneficiario deve risultare residente e domiciliato nonché operante stabilmente nelle zone classificate montane.

Nell'anno finanziario 1997 sono stati impegnati e liquidati ai beneficiari aventi diritto gli importi per Lire 13.173.000.000.

INTERVENTI A FAVORE DELLE COMUNITA' MONTANE**FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA (LEGGI REGIONALI N. 28/92, 72/95 E LORO SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)**

La disponibilità del Fondo regionale per la montagna istituito con legge regionale n. 72/95 per il 1997 era di 30,4 miliardi di Lire di fondi regionali e 40,37 miliardi come quota di stanziamento statale 1996 resa disponibile nel 1997.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 50/79 per le spese di funzionamento la Regione eroga Lire 1.266.000.000 e Lire 4.388.000.000 per i programmi operativi annuali delle Comunità montane.

Ai sensi dell'articolo 48 della legge 63/78 si è impegnato Lire 1.415.000.000 come contributo ai centri di assistenza agricola delle comunità montane.

Il Fondo regionale per la montagna 1997 comprensivo delle risorse regionali e statali è stato utilizzato come di seguito specificato:

- lire 5.000.000.000 impegnati nel 1997 ai sensi dell'art. 28 della L.R. 28/92 (ossia progetti speciali integrati) e Lire 10.000.000.000 portati a residuo nel 1998 e destinati allo stesso fine di cui sopra;
- ai sensi dell'art. 21, comma 3 della L.R. 72/95 sono stati concessi all'UNCCEM contributi per L. 100.000.000;
- su iniziativa della giunta Regionale, sono stati concessi contributi a:
 - per i servizi scolastici in montagna 287.000.000;
 - formazione professionale in montagna 315.000.000;
 - al FORMONT per attività legate alla formazione professionale ed aggiornamento di operatori forestali per un importo complessivo di L. 150.000.000;
 - sono stati concessi contributi a singoli allevatori per un intervento a carattere straordinario legato ad un'azione per l'eliminazione del rischio sanitario connesso all'alpeggio per un importo complessivo di Lire 83.000.000;
 - sistemazioni idrogeologiche e idraulico Lire 6.604.000.000;
- ai sensi dell'art. 21, comma 1 della L.R. 72/95 sono stati ripartiti fondi alle Comunità Montane per un importo di Lire 46.250.000.000.

Complessivamente si sono impegnate risorse per 65.840.000.000 ed erogate Lire 52.117.000.000.

MIGLIORAMENTO PASCOLI MONTANI

L'Assessorato per il 1997 ha finanziato il miglioramento di pascoli di proprietà comunale con un impegno complessivo di L. 3.570.000.000.

INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE

Il 26% circa della superficie della Regione Piemonte è coperto da foreste per un complessivo di 663.033 ettari; di questi 13.000 ettari sono di proprietà Regionale.

In ambito forestale la Regione Piemonte opera con 300 operai forestali (n. 160 assunti a tempo indeterminato a 230 assunti stagionalmente a tempo determinato) e con 11 vivai forestali che hanno una superficie complessiva di 72 ettari.

Per il 1997 la Regione Piemonte ha impegnato per le attività forestali Lire 15.750.000.000: le attività svolte sono le seguenti:

- rimboschimenti di conifere e latifoglie;
- miglioramenti boschivi;
- avvio alla conversione ad alto fusto;
- ripristino sentieri e segnaletica;
- manutenzione piste agro-silvo-pastorali;
- apertura nuove piste agro-silvo-pastorali;
- adeguamento aree attrezzate;
- sistemazione movimenti franosi in bosco;
- produzione piante in vivai regionali circa n. 3.000.000;
- ordinaria manutenzione vivai 72 ettari.

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI TARTUFI, LEGGI REGIONALI N. 37/96 E 46/89

Per il 1997 l'impegno di fondi complessivo è stato di Lire 1.200.000.000 per le seguenti attività:

- Contributi e province e comuni per manifestazioni di promozione del tartufo;
- Assistenza tecnica e ricerca;
- L. 46/89 art. 3 - Erogazione alle province dell'indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno. Tale contributo viene dato attraverso le province in ragione di Lire 40.000 per ogni pianta tartufigena a circa 4.000 proprietari.
- Concessione di un contributo all'Unione Associazioni Trifulau Piemontesi.

RIMBOSCHIMENTI VOLONTARI. L.R. 63/78, ART. 23, PUNTO 3).

Con la L.R. 63/78, art. 23, punto 3) "Contributi in conto capitale per rimboschimenti volontari e lavori di miglioramento e salvaguardia della selvicoltura" la regione ha impegnato L. 41.000.000.

PREVENZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI

La Regione Piemonte ha impegnato per il 1997 sul "fronte" degli incendi boschivi quasi 6,3 miliardi suddivisi come segue:

- Lire 3.131.000.000 con la legge regionale n. 16/94 sulla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi. Di seguito le attività svolte e gli impegni finanziari assunti:
 - Contributi alle organizzazioni di volontariato antincendio boschivo (art. 4 L.R. 16/94) Lire 1.100.000.000;
 - spese relative alla prevenzione e degli incendi boschivi Lire 1.461.000.000;
 - spese per attrezzature, impianti, mezzi di protezione e trasporto, assistenza logistica connesse alle attività di prevenzione di estinzione degli incendi boschivi (art. 6 L.R. 16/94) Impegni per Lire 570.000.000.
- regolamento 2158/92 impegno Lire 899.000.000;

ATTUAZIONE CONVENZIONE CON IL CORPO FORESTALE DELLO STATO

In attuazione della Convenzione tra Regione Piemonte e C.F.S. n. 6273 del 1996 la Regione ha impegnato Lire 2.815.000.000 per lo svolgimento delle seguenti attività:

AMBITO ANTINCENDI BOSCHIVI

- interventi per la prevenzione, avvistamento ed estinzione degli incendi boschivi;
- attività formative;
- manutenzione impianti ed attrezzature anti incendi boschivi;
- informazione ed elaborazione dati statistici;

AMBITO SELVICOLTURALE

- istruttoria e predisposizione atti autorizzativi L.R. 57/79 (taglio piante);
- pareri per i comuni non soggetti a vincolo;
- pareri in merito alle istanze della L. 1497/39 e L. 431/85 (vincolo ambientale);
- assegna e stima lotti boschivi;
- mansioni attribuite dalla l.r. 59/95 (tutela e valorizzazione degli alberi monumentali);
- controllo commercializzazione degli alberi di natale, semi e piante forestali;

AMBITO TUTELA DEL SUOLO

- istruttoria tecnico-amministrativa L.R. 45/89 (modificazioni del suolo in aree sottoposte a vincolo idrogeologico);
- rilevazione dati nivologici e valanghivi;
- accertamenti e contestazione violazioni L.R. 58/95 (sbarramenti fluviali);

AMBITO PASCOLI MONTANI E VETERINARIA

- controlli pascoli montani e provvedimenti autorizzativi per il pascolo caprino in bosco;
- controllo alpeggi e mandrie monticanti comprese verifiche sanitarie, sanzioni e provvedimenti di sequestro.

Conclusioni:

La Regione Piemonte opera attivamente per la promozione sviluppo e tutela della montagna. Da quanto è emerso Regolamenti ed iniziative comunitarie rappresentano sicuramente "l'occasione" finanziaria quantitativamente più importante (54%) soprattutto in relazione al fatto che la montagna è considerata area debole. Si rammarica tuttavia l'assenza di una specifica politica da parte della U.E. per le aree montane e tale carenza persevera nel documento programmatico proposto dalla UE per gli interventi dei fondi strutturali nel periodo 2000 - 2006, denominato "Agenda 2000".

Per quanto riguarda gli interventi statali e regionali la Regione Piemonte dalla fine del 1997, per la prima volta, si è dotata di una programmazione triennale che prevede un investimento "minimo" di 26 miliardi all'anno. Tale strumento permette una pianificazione di medio periodo che consente azioni di sviluppo più incisive. L'attivazione da parte dello stato di analogo sistema di programmazione

finanziaria pluriennale avrebbe sicuramente un effetto sinergico di grande importanza sulle politiche regionali volte allo sviluppo montano.

Per quanto riguarda il settore forestale è in fase di predisposizione il Testo Unico delle leggi forestali che si pone i seguenti obiettivi:

- gestione dei boschi da parte dei legittimi proprietari;
- avvio della filiera del legno;
- nuove opportunità di impiego per i residenti in montagna.

E' prevista la ristrutturazione del sistema vivaistico per la produzione di specie forestali geneticamente controllate.

1.2.3 Regione Autonoma Valle d'Aosta

Occorre innanzitutto sottolineare la difficoltà, per la Regione Autonoma Valle d'Aosta, di descrivere puntualmente l'applicazione della legge 97/94 - attraverso l'analisi di ogni singolo articolo - sia in quanto la totalità del territorio regionale è classificato "montano", sia alla luce delle specifiche competenze spettanti alla Regione ex l. cost. n. 4/48 "Statuto Speciale" e relative norme di attuazione.

In Valle d'Aosta, viste le caratteristiche della Regione, ogni azione può essere correttamente ricompresa in attività politico-amministrative volte alla tutela ed alla valorizzazione della montagna, per cui è impossibile, ad esempio, distinguere tra interventi che rispondono o meno a quanto previsto ex art. 1, commi 4 e 5 della legge 97/94.

Di seguito si forniscono alcuni elementi sullo stato di attuazione della legge.

- **art. 2, comma 3 e 4, sull'istituzione di un proprio fondo regionale per la montagna e di una legge propria che indichi i criteri di utilizzazione del fondo stesso.**

Pur non essendo stato istituito un vero e proprio fondo regionale per la montagna, esistono trasferimenti regionali alle Comunità montane - all'interno delle quali sono ricompresi tutti i Comuni della Regione - disciplinati dalla l.r. 20.11.1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

- **art. 3, sul riordino della disciplina delle organizzazioni montane per la gestione dei beni agro-silvo-pastorali.**

La configurazione delle organizzazioni montane per la gestione dei beni agro-silvo-pastorali è rappresentata, in Valle d'Aosta, dalle consorzierie, disciplinate dalla l.r. 5 aprile 1973, n. 14 (Norme riguardanti le consorzierie della Valle d'Aosta).

Le consorzierie legalmente costituite possono fruire dei contributi regionali previsti dalla legge n. 30/84, nella stessa misura dei consorzi di miglioramento fondiario o altre forme associative. Più precisamente, il contributo è concesso in misura superiore rispetto ai privati nei settori degli alpeggi e fabbricati rurali, viabilità rurale, irrigazione e acquedotti rurali, messa a coltura e